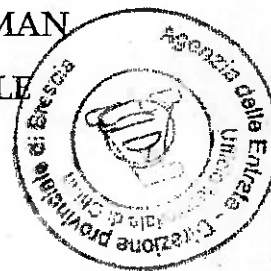


ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA ANGELMAN
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

via Roma n. 58 - Credaro (BG)

P.IVA e CF 03809260163



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2026 il giorno 2 del mese di aprile alle ore 10.30, presso la sede Sociale dell'Associazione non lucrativa Angelman – Associazione di Promozione Sociale, in Credaro (BG), via Roma n. 58, si è riunita l'assemblea straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dello Statuto associativo;
- Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della seduta, ai sensi di legge e statuto, il Sig. Patelli Luca Andrea il quale, dopo aver constatato e fatto constatare che:

- è rispettata la presenza dei soci indicata nell'atto costitutivo come requisito necessario per la validità dell'assemblea stessa;
- i soci dichiarano di essere sufficientemente informati in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno;

dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Viene chiamato a fungere da segretario la Sig.ra Lucia Giorgia Patelli che accetta.

Passando alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare un nuovo statuto sociale.

Il Consiglio Direttivo, infatti, ha ritenuto che l'Associazione Angelman, costituita in data 30/01/2012 con atto registrato a Brescia 2 il 07/02/2012 al n. 1744, dovesse procedere ad apporre alcune modifiche al testo statutario per renderlo conforme alle nuove disposizioni normative. Nel dettaglio l'esigenza di modificare lo statuto nasce dalla decisione di diventare ente del Terzo settore con il conseguente adeguamento dello statuto al D.lgs. 117/2017, individuando nell'Associazione di Promozione Sociale la categoria di Ets più adeguata e nei punti d), h) e i) dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017 le attività di interesse generale svolte.

Al termine della presentazione il Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto, bensì l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al D.lgs. 117/2017, così come richiesto dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Segue la lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente numero 28

articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura dello statuto, dopo aver fornito i chiarimenti necessari, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea con voto unanime

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

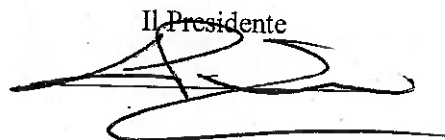
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo, per poi procedere con l'integrazione della documentazione, trasmettendola al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

Si autorizza infine il Presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo statuto al D.lgs. 117/2017 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 11.30. previa stesura, lettura e approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario


Il Presidente




Registrato a CHIARI
il 10/04/2026
al n. 241 serie 3
esatti € 200,00

IL DIRETTORE

Il Funzionario Tributario
(Maria Maiorino)

STATUTO ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA ANGELMAN – Associazione di promozione sociale"

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. *Costituzione, sede e durata*

Al sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA ANGELMAN – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", di seguito denominata semplicemente Associazione, su iniziativa di:

- *Patelli Luca Andrea*, nato a Chiari (BS) il 4 dicembre 1971, domiciliato in Credaro (BG), via Roma n. 50, C.F. PTLLND71T04C618I;
- *Martinelli Roberta Noemi*, nata a Lovere (BG) il 12 settembre 1972, domiciliata in Credaro (BG), via Roma n. 50, C.F. MRTRRT72P52E704Z;
- *Patelli Lucia Giorgia*, nata a Chiari (BS) il 13 dicembre 1968, domiciliata in Credaro (BG), via Roma n. 56, C.F. PTLLGR68T53C618Z;
- *Martinelli Erminia*, nata a Lovere (BG) il 7 maggio 1983, domiciliata in Pian Camuno (BS), via Dei Mulini n. 3, C.F. MRTRMN83E704X;
- *Polini Antonio*, nato a Lovere (BG) il 30 dicembre 1971, domiciliato in Riva di Solto (BG), via Gargarino n. 11, C.F. PLNNTN71T30E704K;
- *Baroni Sem*, nato a Bergamo (BG) il 12 agosto 1970, domiciliato in Scanzorosciate (BG), via Guido Guinizzelli n. 16, C.F. BRNSME70M12A794X;
- *Martinelli Chiara Mina*, nata a Lovere (BG), il 11 gennaio 1974, domiciliato in Riva di Solto (BG), via Gargarino n. 11, C.F. MRTCRM74A51E704Y.

L'Associazione utilizza quale acronimo "ASSOCIAZIONE ANGELMAN APS".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Associazione di promozione sociale o APS.

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione fissa la propria sede in Credaro (BG), via Roma n. 58, cap. 24060.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2. Statuto

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 3. Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) provvedere al sostegno finanziario della ricerca scientifica sulla sindrome di ANGELMAN svolta in Italia o all'estero, nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, ed in particolare al finanziamento di validi progetti di ricerca e di borse di studio destinate al perfezionamento professionale dei ricercatori;
- b) sostenere iniziative sociali, culturali, sportive, ricreative, di cura e assistenza anche poste in essere da altre associazioni purché destinate a malati e disabili;
- c) promuovere ed organizzare, pertanto, la raccolta di fondi necessari allo sviluppo della ricerca nel campo della sindrome di ANGELMAN, anche attraverso iniziative e manifestazioni, servendosi a questo scopo anche dell'opera prestata volontariamente dai propri Soci;
- d) diffondere, principalmente tra i propri associati, la conoscenza delle attività di studio e di ricerca sulla sindrome di ANGELMAN che vengono svolte in campo nazionale ed internazionale, svolgendo ogni attività idonea a far conoscere i problemi connessi allo studio, alla cura e alla prevenzione della sindrome, nonché i risultati ed il progresso della ricerca, anche mediante l'edizione e la diffusione di pubblicazioni periodiche.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Codice del Terzo Settore, il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo

svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 4. Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle mettendo a disposizione, nel caso siano persone fisiche, gratuitamente, parte del proprio tempo libero.

Nel dettaglio sono aderenti all'Associazione: i fondatori, i soci e i benemeriti dell'Associazione.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 117/2017, è prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ARTICOLO 5. Adesione e attività di volontariato

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di

votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 23 del Codice del Terzo Settore integrati dalla Circ. Min. n. 20/2018, chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; decorso il quale la domanda si intende accolta.

In caso di espresso diniego, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile, riesaminando l'istanza di adesione eventualmente rigettata.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo

quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 35, co. 1 relativamente alla prevalenza dell'apporto volontario degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ARTICOLO 6. *Perdita della qualità di socio*

La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) morosità nel pagamento della quota associativa (condizione che si realizza decorsi 180 giorni dal termine stabilito dal Consiglio Direttivo per il versamento della quota stessa);
- c) recesso mediante presentazione di dimissioni scritte;
- d) esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, quali ad esempio, inosservanza grave delle norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti, comportamento compromettente il buon nome e il buon funzionamento dell'Associazione, appropriazione di beni di proprietà dell'Associazione e del personale operante in essa, condotta gravemente offensiva nei confronti degli organi istituzionali dell'Associazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione di esclusione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Il provvedimento deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata e più precisamente l'indicazione del fatto o dei fatti specifici integranti il grave motivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire l'Assemblea dei Soci; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea stessa. I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 7. *Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- e) il Segretario del Consiglio Direttivo;
- f) il Tesoriere;
- g) l'Organo di controllo e di Revisione Legale, nei casi previsti dalla Legge.

ARTICOLO 8. *Composizione dell'Assemblea*

L'Assemblea è composta da tutti i soci all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un socio nominato dall'Assemblea.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota annuale associativa.

ARTICOLO 9. *Convocazione*

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e per l'approvazione del bilancio preventivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni dell'Assemblea, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il Segretario.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e pertanto le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e allo Statuto, obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

ARTICOLO 10. *Assemblea ordinaria*

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- d) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) la deliberazione sul numero e sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- h) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- i) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti *ex lege* consentiti;
- j) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- k) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 11. *Assemblea straordinaria*

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a) la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) la devoluzione del patrimonio;

d) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

ARTICOLO 12. Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci, per la durata di tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 117/2017, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori, e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno sette giorni prima della data fissata per

la convocazione e contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'Organo, nell'ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea per eleggere il consigliere. I nuovi eletti, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ARTICOLO 13. Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Il Presidente cura la predisposizione delle relazioni allegate ai bilanci, sia preventivo che d'esercizio.

ARTICOLO 14. *Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo*

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 15. *Il Segretario del Consiglio Direttivo*

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ARTICOLO 16. *Il Tesoriere*

Il Tesoriere, ove necessario in collaborazione con il Presidente del Consiglio Direttivo, è il responsabile della gestione operativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili, cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, il tutto sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

Tale carica può essere rivestita anche dal Presidente del Consiglio Direttivo stesso.

ARTICOLO 17. *Il Comitato Tecnico-scientifico*

Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Tecnico-Scientifico determinandone, ad ogni rinnovo, il numero dei membri, scelti tra esperti in ricerca medica e, fra loro, nomina il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico. Il Comitato Tecnico-Scientifico e il suo Presidente hanno il compito di valutare le richieste di finanziamento per progetti di ricerca, le domande di attribuzione di borse di studio e i rendiconti di carattere scientifico ed economico presentati dai beneficiari. Il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico, concluso il ciclo di esame e valutazione delle richieste, comunica le proposte di finanziamento al Consiglio Direttivo, impegnandosi a controllare i rendiconti dei beneficiari e, se richiesto, a darne notizia al Consiglio stesso con gli eventuali opportuni commenti.

I membri del Comitato Tecnico-Scientifico durano in carica tre anni e sono rinnovabili. Il Comitato Tecnico-Scientifico ha inoltre il compito di consulenza in materie scientifiche di interesse per l'Associazione.

ARTICOLO 18. Erogazione dei fondi

Il Consiglio Direttivo, esaminate le proposte del Comitato Tecnico-Scientifico, presentate dal Direttore Scientifico, delibera circa l'attribuzione dei fondi nell'ambito dello scopo sociale di cui all'articolo 3, intendendosi compreso l'acquisto dei macchinari, della strumentazione e del materiale necessario per la ricerca stessa e, in casi particolari, anche l'allestimento e l'ammodernamento delle strutture allo scopo di rendere operante la ricerca medesima.

In ogni caso il Consiglio Direttivo non è autorizzato a concedere garanzie di versamenti futuri, mentre può deliberare versamenti rateali da devolversi anche in più esercizi alla condizione che le somme promesse vengono accantonate all'atto della deliberazione in un fondo appositamente costruito.

Il Consiglio Direttivo deve chiedere, all'atto dell'erogazione dei fondi, che il beneficiario ne presenti il rendiconto.

ARTICOLO 19. L'Organo di controllo

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo si compone di uno o tre membri effettivi. L'Organo di controllo, se composto di tre membri, alla prima seduta utile elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile; in tal caso se composto di tre membri tutti i componenti devono essere iscritti all'apposito registro dei revisori legali.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 20. *Risorse economiche*

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall'art. 79 del D.lgs. 117/17, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate e quelle di cui all'art. 85 del D.lgs. 117/17;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

ARTICOLO 21. *Patrimonio, contributi e convenzioni.*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di € 10.000,00 (diecimila/00) versate dai fondatori stessi.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

L'importo della quota associativa annuale e la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile, anche "mortis causa".

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli Aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

L'Associazione può emettere "Titoli di solidarietà".

ARTICOLO 22. Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 23. *Avanzi di gestione*

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 24. *Libri Sociali obbligatori*

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25. *Scioglimento*

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i soci fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali. Lo stesso sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio Runts o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Associazione di Promozione Sociale secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 26. *Clausola compromissoria*

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra gli aderenti o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro, amichevole compositore nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione.

L'arbitro giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ARTICOLO 27. Legge applicabile

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 117/2017, per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e s.m.i.. Sussidiariamente, per quanto non previsto dal presente Codice, si applicano in quanto compatibili le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

ARTICOLO 28. Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

IL PRESENTE STATUTO È ESENTE DA BOLLO AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 646 DELLA LEGGE 30/12/2018, N. 145 CHE HA MODIFICATO L'ART. 27 BIS DELLA TABELLA DI CUI ALL'ALLEGATO B ANNESSO AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26/10/1972 N. 642.

Firme dei soci fondatori

Patelli Luca Andrea

Martinelli Roberta Noemi

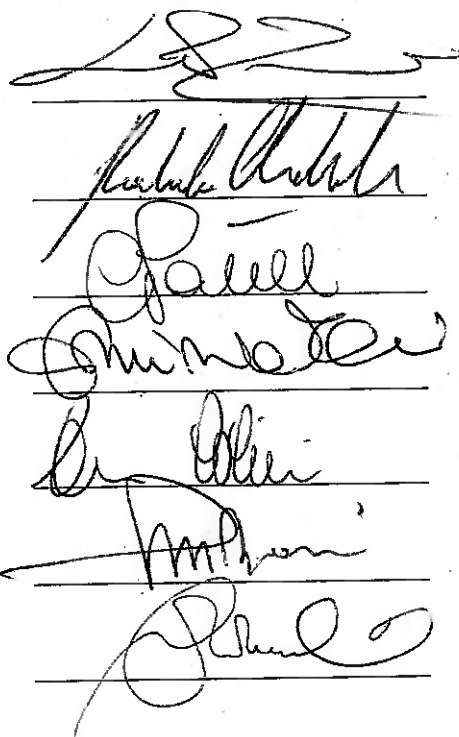
Patelli Lucia Giorgia

Martinelli Erminia

Polini Antonio

Baroni Sem

Martinelli Chiara Mina



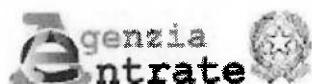
CHIARI

Il presente costituisce
allegato dell'atto rogito

il 10/04/2016

al n. 241... serie 3...

Il Funzionario Tributario
(Maria Maiorino)



DIREZIONE PROVINCIALE DI: BRESCIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CHIARI

Registrazione di Atto Privato

Il 10/04/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TMR , serie 3 , numero 241

data di stipula: 02/04/2026

ident.vo telematico: TMR26L000241000AA per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 03809260163

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

03809260163				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24